

CAMBIAMENTI DI ABITAZIONE E TRASFERIMENTI DI RESIDENZA

L'UFFICIALE DI ANAGRAFE

Vista la Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, con la quale è stato approvato l' "Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente" e successive modificazioni;
Visto il D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, con il quale è stato approvato il nuovo regolamento di attuazione;
Vista la Legge 27 ottobre 1988, n. 470, recante: "Anagrafe e censimento degli italiani all'estero" e successive modificazioni;
Visto il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, recante: "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e successive modificazioni;
Visto il D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, recante: "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286" e successive modificazioni;
Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e successive modificazioni;
Visto il D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30, recante: "Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri" e successive modificazioni;

RICORDA

le norme relative alla tenuta dell'anagrafe della popolazione residente nel Comune:

■ Posizione anagrafica

È obbligatorio chiedere l'iscrizione nell'anagrafe del Comune di dimora abituale, per sé e per le persone sulle quali si esercita la potestà o la tutela.

E' obbligatorio dichiarare anche i fatti che comportano cambiamenti della situazione anagrafica.

L'assenza temporanea dal Comune di dimora abituale, non produce effetti sul riconoscimento della residenza.

■ Trasferimenti di residenza

Chiunque si trasferisce in questo Comune per fissare qui la propria residenza, deve dichiararlo all'ufficio anagrafe entro **20 giorni** dalla data di trasferimento. All'atto della presentazione della dichiarazione d'iscrizione anagrafica, il richiedente deve compilare e presentare il modello (allegato I) contenente i dati anagrafici di ciascun familiare in possesso di patente di guida e/o di almeno un veicolo (autoveicolo, rimorchio, motoveicolo o ciclomotore), di cui abbia la disponibilità come proprietario, comproprietario, usufruttuario o locatario. I modelli (allegato I) sono disponibili presso l'Ufficio Anagrafe. Il richiedente dovrà inoltre dichiarare: i dati personali di tutti i componenti la famiglia anagrafica, esibire il codice fiscale di tutte le persone da iscrivere, dimostrare la propria identità con l'esibizione di un documento di riconoscimento.

Per l'iscrizione dei cittadini extracomunitari si dovrà presentare inoltre il passaporto ed il permesso di soggiorno in corso di validità. I cittadini dell'Unione Europea devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge n. 1224/1954 e dal relativo regolamento approvato con D.P.R. 223/1989. In aggiunta, il cittadino dell'Unione Europea deve produrre la documentazione prevista dall'art. 9 del D.Lgs. n. 30/2007; la documentazione necessaria differisce in base alla condizione in cui si trova il cittadino dell'Unione, fra quelle previste dall'art. 7 dello stesso decreto legislativo.

Chiunque si trasferisce in un altro Comune per fissarvi la residenza, oppure all'estero, per emigrazione definitiva, deve comunicarlo all'Ufficio Anagrafe che provvede alla cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente e, per gli emigrati all'estero, all'iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E.).

In caso di omessa dichiarazione per fatti che comportino l'istituzione o il cambiamento di posizioni anagrafiche, l'Ufficiale di Anagrafe provvede, d'ufficio, ai conseguenti adempimenti ed a notificarli agli interessati.

■ Cambiamenti di abitazione

Il responsabile delle dichiarazioni anagrafiche (art. 6 reg.), che cambi abitazione nell'ambito del territorio comunale, deve rendere apposita dichiarazione all'ufficio anagrafe del Comune entro **20 giorni** dall'occupazione della nuova abitazione.

Il richiedente dovrà compilare e presentare il modello (allegato. I) con le stesse modalità descritte per i trasferimenti di residenza.

Cancellazioni anagrafiche

Quando, a seguito di ripetuti accertamenti opportunamente intervallati, la persona risulta irreperibile, è cancellata dall'anagrafe della popolazione residente.

PER INFORMAZIONI, gli interessati possono rivolgersi all'Ufficio Anagrafe tutti i giorni non festivi, durante l'orario d'ufficio; l'ufficio non può rilasciare certificazioni anagrafiche a coloro che non hanno rispettato le disposizioni sopra riportate. I trasgressori incorreranno nelle sanzioni stabilite dalle leggi in vigore.

Data 02/01/2015

L'Ufficiale di Anagrafe Giuseppina Tittarelli